

**DISCIPLINARE DI GARA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
PER LA CESSIONE DELL'AZIENDA DI  
FERROSUD SPA IN  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

## INDICE

### I. Premesse

#### 1. Il perimetro di Cessione

#### 2. Termini principali di cessione

2.1. Prezzo e Deposito cauzionale

2.2. Dichiarazioni dell'Offerente

2.3. Obblighi dell'Offerente

2.4. Penali

2.5. Garanzia fideiussoria

2.6. Consultazione sindacale

2.7. Altre clausole

#### 3. Accesso alla procedura di Cessione

#### 4. Requisiti dei soggetti interessati

#### 5. Condizioni di inammissibilità

#### 6. Forma e contenuto della Richiesta di Accesso alla *Data Room*

#### 7. Attività di *Due Diligence*

#### 8. Offerta Vincolante

8.1 Requisiti essenziali degli Offerenti

8.2 Termini di deposito dell'Offerta Vincolante

8.3 Modalità di deposito dell'Offerta Vincolante

8.4 Forma dell'Offerta Vincolante

8.5. Contenuto dell'Offerta Vincolante

#### 9. Selezione dell'aggiudicatario della Procedura di Cessione

9.1 Apertura delle buste

9.2 Offerte Vincolanti non conformi

9.3 Selezione degli Offerenti

9.4 Gara tra gli offerenti

#### 10. Comunicazione di aggiudicazione

#### 11. Contratto di Cessione

11.1 Definizione del testo contrattuale

11.2 Conclusione del contratto di cessione

#### 12. Obbligo di riservatezza

#### 13. Disposizioni generali

#### 14. Comunicazioni

#### 15. Legge applicabile e foro competente

# Procedura di Amministrazione Straordinaria



## PREMESSE

- In data 9 agosto 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, ha dichiarato aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n.347/2003, la procedura di Amministrazione Straordinaria per alcune società del gruppo Mancini, quali Mancini Group s.r.l., Mancini RE s.r.l., Ciet Impianti s.p.a., TTE s.p.a., Cometi s.p.a., Sicurt s.p.a. nominando l'Avv. Antonio Casilli quale Commissario Straordinario (di seguito il "Commissario") delle citate procedure.
- Con decreto del 10 febbraio 2014 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla società controllata G.Sei. s.r.l.
- Con decreto dell'8 febbraio 2021 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla società Ferrosud s.p.a., avente sede legale in Matera, via Appia Antica Km. 13, C.F. 01068880770, a norma dell'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 347/2003 e dell'art. 85 del decreto legislativo 270/1999. Il predetto decreto ha disposto la nomina degli stessi organi preposti alla procedura madre, Cometi s.p.a. in A.S.
- Con sentenza del 1 aprile 2021 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta Ferrosud s.p.a. (di seguito "Ferrosud").
- In data 18 aprile 2021 il Commissario ha depositato presso il competente Ministero il Programma di Cessione (di seguito il "Programma") del complesso aziendale (di seguito l'"Azienda") facente capo a Ferrosud.
- In data 31 maggio 2021 il Commissario, in riscontro alle esigenze integrative segnalate con nota ministeriale del 25 maggio 2021, ha fornito le precisazioni richieste.
- In data 21 giugno 2021 il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, ha autorizzato l'esecuzione del Programma di cessione del complesso aziendale di Ferrosud.
- Il Commissario, pertanto, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, intende procedere, in conformità alle modalità, termini e condizioni descritti nel presente Bando, alla raccolta di offerte vincolanti di acquisto dell'azienda.
- il Commissario ha predisposto una *Data Room (Virtual Data Room - VDR)*, ove i soggetti interessati, previa sottoscrizione di un patto di riservatezza, avranno la possibilità di consultare la documentazione relativa all'Azienda, nell'ambito di una *due diligence* propedeutica alla formalizzazione di un'Offerta di acquisto della stessa.
- Il Commissario ha dato mandato ad esperti qualificati di redigere una valutazione del valore dell'Azienda (di seguito la "Perizia") che verrà prodotta in *Data Room*.
- Il Commissario, pertanto, conformemente a quanto previsto nel Programma, ha stabilito di dare corso alla dismissione, attivandosi al fine di raccogliere offerte vincolanti per l'acquisto dell'Azienda previa apertura ad ogni potenziale interessato, ove ammesso, della *Data Room*.
- La Società cedente opera, prevalentemente, pur avendo un oggetto<sup>1</sup> molto più vasto, nel campo

<sup>1</sup> La società ha per oggetto le seguenti attività:

1) lavori ferroviari: a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento; b) lavori speciali del binario; c) impianti per la sicurezza del traffico; d) impianti per la trazione elettrica; 2) la progettazione, costruzione, commercio e l'installazione di impianti civili, industriali, speciali di condizionamento, meccanici, idraulici, tecnologici in genere e speciali, telefonici ed elettrici, di cabine di trasformazione, di quadri di distribuzione e apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche in genere, di sistemi di comunicazione e trasmissione dati, la posa in opera di tubazioni e condutture di qualsiasi tipo oltre ai sistemi su gomme; 3) l'impianto e l'esercizio di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per progettazione, produzione, riparazione, revisione e commercializzazione di materiale rotabile ferroviario, metropolitano e tranviario di ogni tipo; materiale di armamento ferroviario di ogni tipo; materiale rotabile stradale di vario tipo; mezzi di combattimento corazzati e non di ogni tipo; carpenteria metallica e meccanica; altri manufatti metallici a qualunque impiego destinati; manufatti in vetroresina o altro materiale sintetico semplici o rinforzati; 4) l'esecuzione di lavori di movimento terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato, demolizione e sterri; la costruzione, il restauro, la manutenzione e la ristrutturazione di edifici civili (rustici ed urbani), industriali e monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie; opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia; lavori e scavi archeologici; opere speciali in cemento armato; 5) l'esecuzione di impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale: a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento e loro gestione e manutenzione; b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro

della manutenzione e *revamping* di carrozze per treni.

- Si reputa opportuno evidenziare, sin d'ora:

(i) il numero esiguo di lavorazioni in essere come meglio specificato nella documentazione presente nella *data room*;

(ii) l'attività produttiva si sviluppa nella zona industriale di Jesce (MT), in un'area totale di circa 25 ettari. Il terreno aziendale su cui insiste l'intero complesso industriale è ricadente in due regioni (Puglia e Basilicata) e in tre comuni (Altamura, Santeramo in Colle e Matera). Gli immobili compresi in quest'area, dove viene svolta l'attività di impresa, hanno una superficie totale di 230.910 mq, di cui 145.000 mq di proprietà Ferrosud e la residua parte di Banco BPM spa., con sede a Milano. Nello specifico, l'immobile di proprietà del Banco BPM spa è censito nel N.C.E.U. di Matera al foglio 8, particella 54, subalterno n. 4, Categoria catastale D/7. Più precisamente, la porzione di immobile, indivisibile, è posta al centro della proprietà di Ferrosud tanto che vi è servitù di passo pedonale e carrabile a carico della porzione immobiliare del Banco BPM costituita con atto del 29 marzo 2006 del notaio dott. Francesco Cirianni, in Arezzo, Rep. 3539 - Racc. 1768, registrato ad Arezzo in data 5 aprile 2006 (al n. 2179 serie 1T) e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Arezzo in data 12 aprile 2006 (ai n. 3952-3 e 2908-9);

(iii) il Banco BPM ha rifiutato qualsiasi tentativo promosso dal Commissario per una vendita unitaria dell'area con ripartizione delle somme incassate secondo la percentuale di spettanza, al fine di non svilire il valore di entrambe le porzioni immobiliari (quelle di Ferrosud e quella di BPM), comunicando di avere già promesso a terzo soggetto la vendita della porzione di sua spettanza;

(iv) il Banco BPM ha chiesto il rilascio dell'immobile di sua spettanza in quanto in data 16 luglio 2019, il Tribunale Civile di Matera, nell'ambito del giudizio n. R.G. 1252/2019 promosso da Banco BPM, ha emesso ordinanza di rilascio dell'Immobile in questione, provvedimento notificato a Ferrosud il 23 luglio 2019. Il rilascio in questione non è stato ancora eseguito.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

di seguito sono indicate le modalità, i termini e le condizioni della procedura di cessione del complesso aziendale di Ferrosud.

### **1. Il perimetro di cessione**

**1.1.** L'Offerta Vincolante potrà avere ad oggetto l'intero perimetro di cessione, e quindi l'intero complesso aziendale di Ferrosud, costituito dai seguenti elementi ritenuti funzionali al suo esercizio, qui riportati in via indicativa ma non esaustiva, ovvero:

Immobilizzazioni immateriali: Avviamento, comprensivo delle certificazioni (scadute e a scadere) e contratti in essere;


Beni immobili ritenuti funzionali all'attività di impresa, identificati al NCEU:

- al foglio 27, p.la 289 sub 1 categoria D/7 – Comune di Altamura;

---

manutenzione; c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione; d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere e loro gestione e manutenzione; e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione; f) fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e materiali vetrosi; g) tinteggiatura e verniciatura; h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, costruzioni e pavimenti stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari, segnaletica e sicurezza stradale, pavimentazione con materiali speciali; 6) lavori idraulici: a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; b) lavori di difesa e sistemazione idraulica; c) gasdotti e oleodotti; 7) lavori speciali: a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; b) impianti di trattamento di rifiuti; c) impianti per la produzione e la distribuzione di energia: c1) centrali idrauliche; c2) centrali termiche; c3) centrali elettronucleari; c4) impianti per la produzione di energia da fonti alternative; c5) impianti elettrici per centrali; c6) cabine di trasformazione; c7) linee ad alta tensione; c8) linee a media e bassa tensione; c9) apparati vari; 8) impianti esterni di illuminazione; 9) linee telefoniche ed opere connesse; 10) carpenteria metallica; 11) impianti di telecomunicazioni.

# Procedura di Amministrazione Straordinaria



- al foglio 84, p.lla 418 sub 1 e p.lla 419 sub 1, categoria D/7 - Comune di Santeramo in Colle;
- al foglio 8, p.lla 54 sub 6, categoria D/7 - comune di Matera  
così come meglio descritti nella perizia di stima redatta dal Geom. Giampiero Lenti;  
Impianti, attrezzature, mobili, arredi, accessori, utensileria afferenti all'azienda, così meglio identificati nella perizia di stima redatta dal Geom. Giampiero Lenti.

1.2. Il dettaglio analitico del perimetro aziendale, meglio descritto nell'elaborato peritale della Dott.ssa Patrizia Sisinni (che l'offerente dovrà dichiarare di aver preso in visione), sarà evidenziato in *Data Room* dove si potrà avere visione anche della summenzionata perizia.

## 2. Termini principali di cessione

### 2.1. Prezzo e Deposito cauzionale

Il prezzo di offerta minimo per il perimetro di cessione è pari ad € 2.400.000,00 (euro duemilioni quattrocentomila virgola zero zero) fissato tenendo conto delle perizie di stima rese da esperti indipendenti all'uopo incaricati dal Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti tutti di cui al combinato disposto degli artt. 62 e 63 Legge Prodi *bis* che saranno resi disponibili in *Data Room*.

Ciascuna Offerta Vincolante dovrà essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale pari al 5% del prezzo offerto in relazione al Complesso Aziendale oggetto dell'offerta, mediante assegno circolare "non trasferibile" all'ordine di «*Ferrosud S.p.a. in Amministrazione Straordinaria*», da depositare presso il Notaio incaricato, a garanzia dell'adempimento degli impegni contenuti nell'Offerta Vincolante, anche per gli effetti di cui all'art. 1385 cod. civ., vincolante per il solo offerente (con diritto, dunque, del solo Commissario Straordinario ad introitare la caparra in caso di inadempimento dell'offerente medesimo e conseguente recesso). La cauzione sarà restituita all'offerente che non sarà risultato aggiudicatario. In caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, la cauzione sarà trattenuta dal Commissario Straordinario in conto prezzo.

### 2.2. Dichiarazioni dell'Offerente

2.2.1 L'Offerente prende atto ed espressamente riconosce che:

(i) il Complesso Aziendale compreso nel perimetro di vendita ed i singoli beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che lo compongono, viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di sottoscrizione dell'accordo negoziale di cessione, a corpo e non a misura, senza applicazione dell'art. 1538 c.c.;

(ii) la porzione di immobile, indivisibile, di cui sopra, di proprietà del Banco BPM, posta al centro della proprietà di Ferrosud, e per la quale vi è in corso procedura di rilascio, non potrà essere oggetto di utilizzo da parte dell'acquirente e nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti della procedura per tale mancato utilizzo. Tanto dovrà essere oggetto di separata specifica dichiarazione come da modello disponibile sul sito e sulla *Data Room*.

2.2.2 In particolare, l'Offerente prende atto ed espressamente riconosce che Ferrosud, in via meramente esemplificativa, non concede alcuna dichiarazione e garanzia per quanto concerne (i) l'avviamento, (ii) la cedibilità di rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, (iii) la loro fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e le potenzialità di sviluppo industriale, (iv) la possibilità di trarne un utile, (v) l'identità e la consistenza dei beni che compongono il Complesso Aziendale; (vi) l'esistenza di vizi e difetti anche occulti o mancanza di qualità o eventuali difformità, oneri su di essi gravanti anche in caso di *aliud pro alio*, avendone avuto l'acquirente piena contezza a seguito dell'esame della documentazione inserita in *Data Room* ed avendo lo

stesso preso visione del Complesso Aziendale di Ferrosud, (vi) la regolarità o la permanenza di autorizzazioni e/o licenze, (vii) lo stato di conservazione, la consistenza e/o l'idoneità e/o la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di sicurezza dei beni oggetto della vendita, così che eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a totale ed esclusivo carico dell'acquirente degli stessi, (viii) le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro, (ix) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, (x) qualsiasi posta contabile, in particolare in relazione ad eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive, (xi) l'idoneità e/o validità e/o l'efficacia e/o completezza e/o trasmissibilità ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa delle autorizzazioni amministrative e di tutta la documentazione relativa all'utilizzabilità degli immobili (ad es. certificati di agibilità, certificazione energetica, certificato prevenzione incendi, etc.), (xii) la conformità alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti, (xiii) lo stato di manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria.

### 2.3 Obblighi dell'Offerente

L'Offerente prende atto ed espressamente riconosce che:

#### A) Prosecuzione delle attività imprenditoriali

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, Legge Prodi *bis*, l'Offerente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali nel settore economico di riferimento del Complesso Aziendale per almeno un biennio successivo all'efficacia dell'operazione di trasferimento del Complesso Aziendale, secondo quanto indicato nel piano di prosecuzione dell'attività (il "**Piano**") o successivamente concordato con il Commissario Straordinario e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati.

#### B) Stabilità occupazionale

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, Legge Prodi *bis*, l'acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall'ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo alla data di efficacia del trasferimento del Complesso Aziendale ("**Data di Efficacia**") i livelli occupazionali di riferimento del perimetro dell'Offerta Vincolante o quelli stabiliti nell'Accordo Sindacale eventualmente raggiunto.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, Legge Prodi *bis* e dell'art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, l'assunzione alle dipendenze dell'acquirente dei lavoratori del Complesso Aziendale di Ferrosud sarà disciplinata (così come il numero dei dipendenti, i relativi diritti e le condizioni di lavoro, ed ogni altro profilo inerente agli stessi) dall'Accordo Sindacale eventualmente raggiunto, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo, mediante applicazione dell'art. 2112 c.c. In ogni caso, Ferrosud non sarà ritenuta in alcun modo responsabile, e sarà manlevata e tenuta indenne dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di contenzioso sollevato da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale che non fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'acquirente.

#### C) Piano Industriale

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, Legge Prodi *bis* l'Offerente dovrà impegnarsi a rispettare un piano industriale relativo al perimetro dell'Offerta Vincolante (il "**Piano Industriale**") composto da:

a) un piano economico con descrizione de (i) le principali strategie che si intendono perseguire; (ii) i programmi operativi e di sviluppo e il *budget* economico-finanziario per il biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale; (iii) gli investimenti minimi previsti e i tempi di realizzazione; (iv) il numero dei dipendenti del Complesso Aziendale, suddiviso per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa e/o ramo d'azienda di appartenenza, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro e l'impegno dell'Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo alla Data di Efficacia di trasferimento del Complesso Aziendale; (v) la descrizione dettagliata della natura e delle attività professionali e/o commerciali svolte dal



soggetto offerente e delle esperienze professionali del *top management* dell'Offerente eventualmente maturata nel settore economico di riferimento del Complesso Aziendale oggetto dell'Offerta Vincolante; (vi) l'illustrazione delle ragioni alla base dell'interesse all'acquisto del Complesso Aziendale oggetto dell'Offerta Vincolante e delle finalità imprenditoriali del medesimo acquisto, nonché (vii) ogni altra indicazione utile ad attestare la capacità industriale, economica e finanziaria dell'Offerente (il "**Piano Economico**");

b) un piano finanziario che dovrà anche contenere: (i) indicazioni relative alle risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per l'acquisto del Complesso Aziendale per la prosecuzione dell'attività nel settore economico di riferimento, per il mantenimento dei livelli occupazionali concordati e per gli investimenti nel Complesso Aziendale previsto nel Piano, accompagnate dalle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito e capitale proprio); (ii) la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie nonché l'eventuale previsione di garanzie reali da concedere ai potenziali soggetti finanziatori sul Complesso Aziendale, con allegazione, in caso di ricorso al capitale di debito, delle lettere di impegno da parte delle istituzioni bancarie o degli altri finanziatori coinvolti ("il **Piano Finanziario**).

## 2.4 Penali

In caso di inadempimento a qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 2.3 lett. (A) e (B) del presente Disciplinare assunti con il Contratto di Cessione, impregiudicato ogni diritto per il singolo lavoratore, l'Offerente sarà tenuto a pagare a Ferrosud, per quanto di rispettiva spettanza, o ad eventuali loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le seguenti penali, fermi ed impregiudicati tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l'eventuale maggior danno:

**(A)** Penali relative all'impegno di prosecuzione dell'attività aziendale. Per ciascun inadempimento all'obbligo previsto dal precedente articolo 2.3 lett. (A), relativo alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale dell'Azienda oggetto dell'Offerta Vincolante per un periodo di almeno due anni dalla Data di Efficacia: un importo pari al valore complessivo della redditività negativa all'epoca della stima e nel biennio successivo e, comunque, non inferiore ad un importo pari al totale del prezzo offerto per l'acquisto del complesso aziendale;

**(B)** Penali relative all'impegno di stabilità occupazionale. Per ciascun inadempimento all'obbligo previsto dal precedente articolo 2.3 lett. (B), con riferimento a ogni dipendente passato alle dipendenze dell'Offerente, che alla data di scadenza del periodo di stabilità non risulti stabilmente impiegato ai termini ed alle condizioni di cui all'art. 2112 c.c. ovvero ai diversi termini e condizioni di cui all'Accordo Sindacale, salva l'ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per ogni dipendente licenziato o posto in mobilità in violazione, anche parziale, degli impegni di cui si tratta, impregiudicato ogni diritto per il lavoratore nei confronti dell'Acquirente, ivi compreso quello di far dichiarare inefficace o, comunque, illegittimo l'eventuale licenziamento.

## 2.5. Garanzia fideiussoria

Contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione l'Offerente dovrà consegnare a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle penali previste per il caso di inadempimento a qualsiasi degli obblighi assunti con il Contratto di Cessione di cui agli articoli 2.3 lett. (A) e (B) del presente Disciplinare, una garanzia autonoma a prima richiesta "ogni eccezione rimossa", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto bancario italiano di gradimento del Commissario Straordinario, secondo lo standard che verrà reso disponibile in *Data Room*, per un importo pari al 20% del prezzo offerto, valida per i 30 mesi successivi alla Data di Efficacia dell'operazione di trasferimento.

Restano fermi ed impregiudicati, anche in caso di escussione della garanzia, tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

## 2.6. Consultazione Sindacale

La stipula del Contratto di Cessione è subordinata all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/1990 mentre l'efficacia del Contratto di Cessione potrà essere subordinata alle seguenti condizioni sospensive:

- (i) alla stipula dell'Accordo Sindacale qualora l'Offerta Vincolante preveda deroghe all'art. 2112 c.c.;
- (ii) al nulla-osta da parte delle competenti autorità garanti della concorrenza ove necessario.

## 2.7. Altre clausole

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, Legge Prodi *bis*, salva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti anteriori al trasferimento.

Successivamente al trasferimento del Complesso Aziendale, ai sensi dell'art. 64 Legge Prodi *bis*, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Complesso Aziendale.

Ogni tassa, imposta, onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso aziendale, resterà ad esclusivo carico del cessionario.

## 3. Accesso alla procedura di cessione

**3.1** Fermo quanto previsto ai successivi punti del presente articolo, a tutti coloro che dimostrino e documentino il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, che abbiano inoltrato richiesta di accesso ("**Richiesta di Accesso**") nei termini e modi di cui al successivo articolo 6 e che abbiano sottoscritto e siglato l'Accordo di Riservatezza, oltre che il Regolamento di *Data Room* (il "**Regolamento di Data Room**") ed il presente Disciplinare, sarà consentito l'accesso alla *Data Room* all'uopo allestita in forma prevalentemente elettronica.

L'accesso avverrà mediante il sito <http://www.ammstraordmancini.it/> con *username* e *password* che saranno forniti dal Commissario Straordinario ovvero da soggetto da questi delegato.

Le Richieste di Accesso verranno evase entro tre giorni lavorativi dalla loro ricezione.

**3.2** In caso di richieste di accesso incomplete o non conformi alle presenti prescrizioni, il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o precisazioni e chiarimenti, assegnando allo scopo un termine.

**3.3** Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di negare, sospendere o revocare in qualunque momento e secondo il suo prudente apprezzamento, l'accesso alla *Data Room* e, più in generale, alla procedura di cessione quando emergano circostanze ed elementi che evidenzino cause di inammissibilità ai sensi del successivo articolo 5, che incidano sulla affidabilità dei soggetti e che denotino in questi finalità diverse dalla partecipazione alla gara e dall'acquisizione dell'Azienda.

**3.4** Il Commissario Straordinario si riserva più in generale il diritto di modificare in ogni momento, secondo il suo prudente apprezzamento, i termini e le modalità del procedimento di cessione e, quindi, anche quelle di accesso alla *Data Room* e di svolgimento della *Due Diligence*.

**3.5** Al verificarsi di quanto previsto ai precedenti punti 3.2, 3.3 e 3.4 nessuna pretesa, di qualunque natura e neppure risarcitoria, potrà essere avanzata nei confronti della procedura di Amministrazione Straordinaria e/o del suo Commissario Straordinario, così come degli altri organi della procedura, anche di vigilanza e controllo.

## 4. Requisiti dei soggetti interessati



Potranno accedere alla *Data Room* le persone fisiche o le persone giuridiche e/o enti, italiani o esteri, anche tra loro legati da accordi o forme di cooperazione relativamente alla partecipazione nella Procedura di Cessione (il “**Raggruppamento**”) che, secondo il prudente apprezzamento del Commissario Straordinario e ferme le cause di inammissibilità di cui al successivo articolo 5 soddisfino i requisiti:

- a) economico-finanziario, con specifico riguardo alla affidabilità economico patrimoniale e alla capacità di reperimento delle risorse necessarie in relazione al perimetro di suo interesse. Il Commissario Straordinario potrà subordinare l’accesso alla *Data Room* all’esibizione di documentazione comprovante la sussistenza del requisito, riservandosi di poter formulare specifiche richieste documentali al riguardo;
- b) societario, con particolare riferimento alla trasparenza e completezza di informazioni relative alla catena di controllo ed ai beneficiari ultimi dell’operazione.

## **5. Condizioni di inammissibilità**

**5.1** Il Commissario Straordinario si riserva di non consentire l’accesso alla *Data Room* ove la richiesta provenga da o, in caso sia formulata per conto di una NewCo costituita o costituenda, sia riferita a:

- (i) soggetti residenti in paesi extra UE compresi nelle c.d. *black list* del D.M. 21 novembre 2001;
- (ii) società fiduciarie, *trust*;
- (iii) società di consulenza o di intermediazione;
- (iv) soggetti, anche ove facenti parte di un Raggruppamento, sottoposti a o nei cui confronti sia pendente un procedimento per l’assoggettamento a procedure di liquidazione o concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell’attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;
- (v) soggetti che formulino la Richiesta di Accesso alla *Data Room* per persona da nominare o da soggetti per i quali non sia chiaramente identificabile il/i soggetto/i che esercita/esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, ove applicabile, ovvero, in caso di soggetti esteri, di previsioni equivalenti in base alla legislazione degli stati di appartenenza;
- (vi) soggetti che si siano resi inadempienti in modo sostanziale ad obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di Ferrosud;
- (vii) soggetti assoggettati a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, in caso di soggetti esteri, di previsioni equivalenti in base alla legislazione degli stati di appartenenza.

**5.2** Il Commissario Straordinario si riserva altresì di non consentire l’accesso alla *Data Room* laddove la richiesta non sia predisposta in conformità a tutto quanto previsto nel presente Disciplinare.

## **6. Forma e contenuto della Richiesta di Accesso alla *Data Room***

**6.1** I soggetti interessati ad accedere alla *Data Room* sono invitati a far pervenire alla PEC della Procedura [as1.2021arezzo@pecamministrazionestraordinaria.it](mailto:as1.2021arezzo@pecamministrazionestraordinaria.it) una Richiesta di Accesso alla *Data Room*, redatta in forma scritta, in lingua italiana, secondo lo standard disponibile sul sito <http://www.ammstraordmancini.it/>

**6.2** La Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dalla persona fisica interessata o, in caso di soggetto munito di personalità giuridica, dal legale rappresentante *pro tempore* ovvero in ipotesi di Raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento.

La Richiesta di Accesso nella quale si dia atto dell'intenzione di presentare l'Offerta Vincolante per il tramite di una NewCo costituita o costituenda dovrà essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche dal legale rappresentante della NewCo e/o anche da tutti i soci, anche futuri, e/o legali rappresentanti dei soci della NewCo.

**6.3** La Richiesta di Accesso deve contenere:

- (i) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta e, quindi, nome e cognome o denominazione, indirizzo, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ove non esistente, indirizzo e-mail, numero di telefono e fax del soggetto interessato e/o del legale rappresentante nonché del soggetto eventualmente da questi delegato e autorizzato a corrispondere con il Commissario Straordinario. In caso di richiesta presentata da parte di un Raggruppamento, la Richiesta di Accesso dovrà contenere l'indicazione dei predetti dati riferiti al comune rappresentante, all'uopo incaricato da ciascuno dei componenti. Ove la Richiesta di Accesso dia atto dell'intenzione di presentare l'Offerta Vincolante per il tramite di una NewCo costituita o costituenda dovrà contenere l'indicazione dei predetti dati riferiti al richiedente;
- (ii) la dichiarazione di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare il proprio consenso, ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della procedura ed all'eventuale stipula del Contratto di Cessione.

**6.4** Alla Richiesta di Accesso dovranno essere allegati i seguenti documenti, sottoscritti e siglati in ogni pagina dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2 e 6.3:

- (i) un'espressa dichiarazione di interesse all'acquisto del Complesso Aziendale di cui al punto 1. Tale manifestazione di interesse non riveste carattere vincolante per il richiedente l'accesso che sarà quindi libero di non formulare Offerte Vincolanti ai sensi del successivo articolo 8;
- (ii) un'espressa dichiarazione con la quale si prende atto e si accetta integralmente quanto indicato al punto 2.2.1. secondo lo *standard* disponibile sul sito <http://www.ammstraordmancini.it>;
- (iii) un breve profilo delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari dell'ultimo triennio, con l'indicazione, in particolare, delle attività svolte nel settore nel quale opera Ferrosud;
- (iv) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del/dei soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi;
- (v) copia dell'Accordo di Riservatezza - di contenuto identico a quello *standard* disponibile sul sito <http://www.ammstraordmancini.it/> - siglato e sottoscritto per esteso in calce, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2. e 6.3;
- (vi) copia del Regolamento di *Data Room* - di contenuto identico a quello *standard* disponibile sul sito <http://www.ammstraordmancini.it/> - siglato e sottoscritto per esteso in calce, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2 e 6.3;
- (vii) copia del presente Disciplinare siglato e sottoscritto per esteso in calce, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2 e 6.3;
- (viii) una dichiarazione attestante, per la persona fisica o per i componenti degli organi sociali del/dei soggetto/i interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 cod. civ. e art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente;
- (ix) una dichiarazione attestante, per la persona fisica o per i componenti degli organi sociali del/dei soggetto/i interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio

sindacale o altro organo rilevante) l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

(x) idonea documentazione comprovante i poteri del /dei legale/i rappresentante/i;

(xi) una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) con la quale il soggetto interessato dichiara sotto la propria responsabilità di non versare nelle condizioni di cui al precedente articolo 5.1.

**6.5** La documentazione dovrà essere redatta in forma scritta ed in lingua italiana, salva, su richiesta del soggetto interessato, espressa autorizzazione del Commissario Straordinario alla produzione del documento in lingua originale.

**6.6** Il Commissario Straordinario potrà richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria per la valutazione dell'affidabilità e degli eventuali rapporti di concorrenza e/o correlazione del soggetto interessato.

**6.7** A discrezione del Commissario Straordinario potranno essere ammessi ad accedere alla *Data Room* anche i soggetti che abbiano presentato la Richiesta di Accesso alla *Data Room* a cui non sia stata allegata tutta la documentazione richiesta e prevista dal presente articolo, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, fermo quanto previsto dall'articolo 5, e che offrano quanto meno i documenti indicati al precedente articolo 6.3. lettere (vi), (vii) e (viii).

## **7. Attività di *Due Diligence***

**7.1** La *Data Room* resterà accessibile indicativamente dal 1 ottobre 2021 sino al 5 novembre 2021 (il "**Periodo di Svolgimento della *Due Diligence***").

**7.2** L'attività di *Due Diligence* tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale comprenderà l'accesso ad una *Data Room* virtuale contenente la documentazione, in lingua italiana, relativa al Complesso Aziendale oggetto di vendita e dovrà avvenire nel rispetto e secondo le modalità dettagliatamente descritte nel regolamento di *Data Room* e nell'Accordo di Riservatezza di cui al precedente articolo 6.3. punti (iv) e (v).

**7.3** I soggetti ammessi alla *Data Room* potranno presentare apposita richiesta di ammissione alla verifica fisica e visiva dell'Azienda.

Il Commissario Straordinario, direttamente o tramite i propri rappresentanti o consulenti, comunicherà ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta data ed ora per lo svolgimento dell'attività di verifica dell'Azienda.

Le richieste di ammissione alla verifica dell'Azienda dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del settimo giorno precedente alla chiusura della *Data Room*.

A seguito di tale comunicazione, sarà consentito ai soggetti interessati, nella data concordata, lo svolgimento delle attività di verifica dei beni mediante l'accesso fisico al Complesso Aziendale.

**7.4** L'attività di *Due Diligence* e verifica dei soggetti legittimati dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Ferrosud, il Commissario Straordinario ed i consulenti di Ferrosud non assumono alcuna responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale o di altro genere) nei confronti di qualsiasi soggetto - a qualsivoglia titolo interessato - in ordine all'esattezza, all'adeguatezza, all'affidabilità ed alla completezza delle informazioni messe a disposizione nel corso delle operazioni di *due diligence* e/o di verifica o di qualsiasi comunicazione scritta o verbale effettuata in relazione ad essa;

- le informazioni ottenute nel corso delle operazioni di *due diligence* e/o di verifica non implicano, a nessun titolo ed a nessun fine, garanzie o assicurazioni in capo ai soggetti interessati o in capo a soggetti terzi;
- le predette informazioni possono essere, o possono divenire, obsolete;
- non vi è alcun obbligo per Ferrosud, per il Commissario Straordinario, per i consulenti di aggiornare le informazioni di cui sopra.

**7.5** Qualora un soggetto ammesso alla *Data Room* avesse necessità di ricevere ulteriori informazioni o ritenesse opportuno formulare quesiti relativi alle informazioni ottenute dovrà presentare la relativa domanda a mezzo PEC.

## **8. Offerta Vincolante**

### **8.1 Requisiti essenziali degli Offerenti**

**8.1.1** Possono formulare Offerte Vincolanti le persone fisiche o le persone giuridiche e/o enti, italiani o esteri, anche in Raggruppamento, che hanno chiesto ed ottenuto l'accesso alla *Data Room*.

**8.1.2** Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di accettare Offerte Vincolanti presentate da soggetti che non abbiano chiesto l'accesso alla *Data Room*, sempre che questi abbiano i requisiti previsti dal Disciplinare per accedervi ed offrire.

**8.1.3** Non è ammessa la presentazione di Offerte Vincolanti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti per accedere alla procedura di cessione ai sensi del combinato disposto dei precedenti articoli 4 e 5.

**8.1.4** Qualora l'Offerente o il Raggruppamento che presenta Offerta Vincolante intenda procedere all'acquisizione per il tramite di una società veicolo appositamente costituita tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell'Offerta Vincolante e si applicheranno, fermo restando le limitazioni di cui al precedente art. 5 del presente Disciplinare, le seguenti previsioni:

- (1) la NewCo dovrà essere una società di nuova costituzione e dovrà essere costituita entro la data di stipulazione del contratto di cessione;
- (2) l'Offerente che ha designato la NewCo dovrà mantenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. per 2 anni a decorrere dalla Data di Efficacia.

Parimenti gli altri eventuali soci della NewCo dovranno mantenere le proprie partecipazioni nella NewCo immutate nel medesimo periodo, salvo consenso scritto del Commissario Straordinario, che sarà subordinato alla prestazione di idonee garanzie indicate da quest' ultimo.

**8.1.5** Qualora l'Offerta Vincolante venga formulata da un Raggruppamento o da una NewCo o per conto di una NewCo costituita o costituenda si applicheranno le seguenti previsioni:

- (1) tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *NewCo* saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del Disciplinare;
- (2) tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *NewCo* saranno solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal Disciplinare e dal Contratto di Cessione e dagli atti ad essi conseguenti e collegati. In particolare, il Contratto di Cessione e gli atti ad essi conseguenti e collegati verranno sottoscritti oltre che dall'Offerente che ha designato la NewCo anche da tutti i soci della stessa in qualità di garanti in solido. Inoltre, nell'ambito del Contratto di Cessione l'Offerente e gli altri eventuali soci della NewCo si impegneranno a mantenere la

NewCo adeguatamente patrimonializzata per fare fronte agli impegni assunti con il Contratto di Cessione;

(3) tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *NewCo* saranno tenuti a sottoscrivere e siglare tutta la documentazione contenuta nei plichi e il Contratto di Cessione e a produrre i documenti richiesti dal Disciplinare;

(4) tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti relativi ai requisiti soggettivi o comunque rilevanti ai fini dell'assunzione degli obblighi solidali previsti dal Disciplinare, dall'Offerta Vincolante e dal Contratto di Cessione dovranno essere forniti da ciascuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e dei soci della *NewCo*, anche laddove non specificatamente indicato.

## **8.2 Termini di deposito dell'Offerta Vincolante**

**8.2.1** Le Offerte Vincolanti dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 9 novembre 2021 (il “**Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante**”) presso lo studio del Notaio Pietro Acquaviva, con studio in Bisceglie (76011), via A. De Gasperi, n. 21.

**8.2.2** Ai fini della verifica del rispetto del termine finale di presentazione dell'Offerta Vincolante farà fede la data e l'ora di consegna indicata sulla ricevuta che sarà rilasciata all'atto della consegna dall'incaricato della ricezione presso lo studio del notaio.

## **8.3. Modalità di presentazione dell'Offerta Vincolante**

**8.3.1** L'Offerta Vincolante dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura, recante all'esterno i dati identificativi completi del mittente e il riferimento “RISERVATA”, nonché la dicitura “*Offerta Vincolante procedura di vendita Ferrosud*”.

**8.3.2** L'Offerta Vincolante dovrà essere indirizzata al Commissario Straordinario di Ferrosud, Avv. Antonio Casilli.

**8.3.3** Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani (ovvero a mezzo raccomandata A.R. o corriere o incaricato dell'Offerente). Non è ammessa la trasmissione dell'offerta a mezzo pec. La consegna del plico contenente l'Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di Ferrosud, del Commissario Straordinario e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine finale all'indirizzo di destinazione.

**8.3.4** I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e dicitura, rispettivamente:

- “A- Documentazione Amministrativa”;
- “B - Offerta economica”;
- “C - Offerta Tecnica”.

Ogni busta dovrà essere opportunamente sigillata con qualsiasi mezzo atto a garantirne l'integrità e dovrà contenere la documentazione indicata nel successivo articolo 8.5.

## **8.4. Forma dell'Offerta Vincolante**

**8.4.1** Tutta la documentazione contenuta nei plichi dovrà essere redatta in lingua italiana, salva autorizzazione espressa del Commissario Straordinario al deposito di documentazione in lingua inglese (ove del caso, munita delle necessarie formalità), sottoscritta e siglata in ogni sua pagina



dall'Offerente e, in caso di persona giuridica o ente, dal suo legale rappresentante, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento e, in caso di NewCo, costituita o costituenda, dal legale rappresentante della stessa, nonché dai soci o dai legali rappresentanti di ciascun socio, anche futuro.

## 8.5. Contenuto dell'Offerta Vincolante

**8.5.1** Gli Offerenti potranno omettere di produrre i documenti già allegati alla Richiesta di Accesso alla *Data Room* se, nelle more, non abbiano subito variazioni, facendo espresso riferimento a tale circostanza nell'Offerta Vincolante.

**8.5.2** Tutti i documenti in copia che sono allegati all'Offerta Vincolante dovranno essere siglati in ogni pagina.

**8.5.3** Il Commissario Straordinario, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere all'Offerente chiarimenti e/o precisazioni in relazione al contenuto dell'Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti dall'Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati nella richiesta da parte del Commissario Straordinario.

**8.5.4** Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile diversa da quella italiana. Salvo diversa autorizzazione pervenuta da parte del Commissario Straordinario, le Offerte Vincolanti dovranno essere redatte in lingua italiana.

**La busta "A - Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere:

**A.1** I dati identificativi completi dell'/degli Offerente/i e del soggetto eventualmente da questi delegato e autorizzato a corrispondere con il Commissario Straordinario quali nome e cognome o denominazione sociale, indirizzo e/o sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e, ove non esistente, indirizzo e-mail e numero di fax, numero di telefono.

In caso di Offerta Vincolante presentata da parte di un Raggruppamento, i dati di cui sopra riferiti a tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

In caso di offerta presentata da una NewCo o in cui si dia atto dell'acquisto ad opera di una NewCo i dati di cui sopra riferiti al legale rappresentante della NewCo e a tutti i soci, anche futuri;

**A.2** la dichiarazione che l'Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e con esclusione della clausola "per persona da nominare" e l'esplicita dichiarazione di presa d'atto che Ferrosud non riconosce alcun compenso di intermediazione né di altro genere;

**A.3** nel caso in cui l'Offerta Vincolante sia formulata da un Raggruppamento o da una NewCo partecipata da più soggetti, evidenza degli accordi tra i relativi membri e/o soci degli Offerenti;


**A.4** certificato del Tribunale, o di organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede o è residente, attestante l'inesistenza a carico dell'Offerente di procedure già aperte o di procedimenti finalizzati all'apertura di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;

**A.5** certificato Casellario Giudiziale dell'offerente persona fisica e di ogni amministratore dell'offerente persona giuridica o ente;

**A.6** una dichiarazione sostitutiva con la quale l'Offerente o il suo legale rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nel novero dei soggetti di cui al precedente punto 5.1;

**A.7** dichiarazione dell'Offerente attestante (i) l'insussistenza di rapporti di controllo *ex art.* 2359 c.c. ed *ex art.* 93 del D.Lgs. n. 58/98, ove applicabile, dell'Offerente con altri Offerenti partecipanti alla procedura di cessione ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di

# Procedura di Amministrazione Straordinaria



interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell'ambito della procedura di cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l'Offerente e Ferrosud e società da queste eventualmente direttamente e/o indirettamente partecipate anche se la partecipazione è stata dismessa in epoca precedente. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali debbono intendersi sia gli organi delle procedure di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica nella Ferrosud alla data di richiesta di ammissione alla procedura medesima;

**A.8** la dichiarazione che l'Offerente ha svolto adeguata attività di *Due Diligence* e di verifica del Complesso Aziendale, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l'Offerente non abbia svolto attività di *Due Diligence* e di verifica del Complesso Aziendale è comunque necessaria una dichiarazione con la quale si riconosce espressamente che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna;

**A.9** copia del presente Disciplinare che dovrà essere sottoscritto ed altresì siglato in ogni sua pagina, in segno di accettazione espressa ed incondizionata di tutto quanto qui previsto, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.;

**A.10** copia di tutti gli standard negoziali (e.g. Contratto di Cessione, fideiussione etc.) che verranno resi disponibili in *Data Room* - che dovranno essere sottoscritti ed altresì siglati in ogni pagina in segno di accettazione espressa ed incondizionata di tutto quanto qui previsto, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.;

**A.11** copia dell'elenco dei documenti presenti in *Data Room* o acquisiti nel Periodo di Svolgimento della *Due Diligence*, sottoscritti ed altresì siglati in ogni sua pagina dall'Offerente in segno di presa visione;

**A.12** dichiarazione di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare il proprio consenso, ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della procedura ed all'eventuale stipula del Contratto di Cessione;

**con riferimento alle sole persone giuridiche:**

**A.13** visura CCIAA, atto costitutivo e statuto dell'Offerente;

**A.14** elenco dei componenti degli organi sociali dell'Offerente (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante);

**A.15** certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza, con dicitura "Nulla-Osta Antimafia" (o altro documento equipollente in caso di offerente straniero);

**A.16** copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i firmatario/ri dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da postille ove necessaria secondo la legislazione applicabile;

**A.17** estratto del libro soci dell'Offerente con l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci (in caso di Raggruppamento, estratto del libro soci di tutti i componenti dello stesso) o certificazione del Registro delle Imprese comprovante la compagine sociale aggiornata, accompagnati da uno schema della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti

sino a risalire all'apice della catena stessa nonché, qualora l'Offerente o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;

**per tutti**

**A.18** una dichiarazione attestante, con riferimento all'Offerente, al legale rappresentante dell'Offerente, ai consiglieri delegati nonché al socio/soci di riferimento dell'Offerente ed a ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto (A.14), il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 cod. civ. e art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente;

**A.19** una dichiarazione attestante, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto (A.14), l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

**A.20** l'indicazione circa l'eventuale necessità di: (i) autorizzazione antitrust cui fosse soggetto l'acquisto del Complesso Aziendale da parte dell'Offerente, con indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti; (ii) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti necessarie al fine del perfezionamento della compravendita;

**A.21** un breve profilo delle attività svolte dall'Offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l'indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza;

**A.22** l'illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ultimo triennio dell'Offerente;

**A.23** copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati dell'Offerente relativi agli ultimi tre esercizi. Qualora l'Offerente sia una NewCo, copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto che la controlla e degli altri soci a questi legati da patti parasociali e/o che partecipano e/o concorrono al controllo della NewCo o hanno sulla stessa un'influenza notevole o un qualche diritto di veto o di rappresentanza nei suoi organi sociali e di controllo, nonché copia degli eventuali patti parasociali, disposizioni statutarie o documenti equivalenti, unitamente alla dichiarazione che, fatta eccezione per la documentazione prodotta, non vi sono accordi o documenti che disciplinano i rapporti fra i soci della NewCo o i membri della Cordata in relazione al proposto acquisto oggetto dell'Offerta Vincolante.

**La busta "B - Offerta economica" dovrà contenere:**

**B.1** formulazione espressa di Offerta Vincolante ed irrevocabile di acquisto con riferimento all'intero perimetro di vendita e, quindi, all'intero Complesso Aziendale di Ferrosud;

**B.2** dichiarazione espressa che l'Offerta Vincolante resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante di cui al precedente articolo 8.2.1;

**B.3** la formulazione in euro del prezzo offerto per il perimetro della stessa offerta con indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.

Il prezzo di offerta minimo in euro ("**Prezzo di Offerta Minimo**") per il perimetro di vendita è pari ad € 2.400.000,00 (euro duemilioniquattrocentomila virgola zero zero), fissato tenendo conto dei prezzi di riferimento risultanti dalle perizie rese da esperti indipendenti all'uopo incaricati dal Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti tutti di cui al combinato disposto degli artt. 62 e 63 Legge Prodi *bis* che saranno resi disponibili dal Commissario Straordinario in *Data Room*. Eventuali Offerte Vincolanti che prevedano un prezzo inferiore al Prezzo di Offerta Minimo verranno escluse.

Per il pagamento del prezzo non potranno essere previste dilazioni superiori ai 24 mesi dalla Data di Efficacia del Contratto di Cessione. Il pagamento immediato sarà considerato titolo preferenziale secondo il metodo di valutazione di cui all'allegato H.

Eventuali proposte di pagamenti dilazionati nei limiti di cui sopra detto dovranno essere accompagnate dall'impegno espresso dell'Offerente di garantire il pagamento con fideiussione a prima richiesta "ogni eccezione rimossa" rilasciata da primario istituto bancario italiano

comunitario di gradimento del Commissario Straordinario, secondo lo standard che verrà reso disponibile in *Data Room* - a favore di Ferrosud, da consegnarsi alla Data di stipula del Contratto di Cessione come previsto all'articolo 11;

**B.5** come previsto al precedente punto 2.3.A, espresso impegno ai sensi dell'art. 63 della Legge Prodi *bis*, da trasciversi altresì nel Contratto di Cessione del Complesso Aziendale, di proseguire, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale, le attività imprenditoriali nel settore economico di riferimento nonché di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano, che saranno indicati nella comunicazione di avvio della procedura sindacale di cui all'art. 47 della L. n. 428/1990, ovvero che risulteranno dall'eventuale Accordo Sindacale all'esito dell'esame congiunto previsto dall'applicabile normativa;

**B.6** espresso impegno dell'Offerente a consegnare, come previsto al precedente articolo 2.5 contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione, fideiussione a prima richiesta "ogni eccezione rimossa", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto bancario comunitario di gradimento del Commissario Straordinario, secondo lo standard che verrà reso disponibile in *Data Room*, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle penali previste per il caso di inadempimento a qualsiasi degli obblighi assunti con il Contratto di Cessione di cui agli articoli 2.3 lett. (A) e (B) del presente Disciplinare;

**B.7** una dichiarazione di un primario istituto bancario comunitario attestante la capacità/solvibilità dell'Offerente, con facoltà del Commissario Straordinario di richiedere analoga documentazione con riferimento agli eventuali soci della NewCo o ai partecipanti alla cordata e/o al Raggruppamento;

**La busta "C- Offerta tecnica"** dovrà contenere:

**C.1** il Piano Industriale, così come specificamente descritto al precedente punto 2.5. lettera C) sottoscritto ed altresì siglato in ogni sua pagina dall'Offerente, completo delle lettere di impegno laddove previste dal Piano Finanziario.

## **9. Selezione dell'aggiudicatario della procedura di cessione**

### **9.1 Apertura delle buste**

A partire dalle ore 10,00 del 10 novembre 2021 il Commissario Straordinario, con l'assistenza del Notaio incaricato, provvederà presso lo studio di questo e alla presenza dell'offerente o del rappresentante legale dell'offerente, ovvero di apposito procuratore munito di procura notarile da far pervenire al Notaio incaricato almeno due giorni prima dell'apertura delle buste

- all'apertura in un unico contesto di tutte le buste pervenute, previa verifica dell'integrità dei plichi;

- alla verifica della presenza in ciascuna busta della documentazione richiesta dal presente Disciplinare;

- alla lettura delle Offerte Vincolanti.

### **9.2 Offerte Vincolanti non conformi**

**9.2.1.** Le Offerte Vincolanti che, anche con riferimento ai contenuti del Contratto di Cessione, risultino sottoposte a termini, condizioni (sospensive o risolutive) o riserve non previsti dal Disciplinare, contenenti informazioni e/o documenti non veritieri, o recanti un'offerta economica indeterminata o determinabile solo con riferimento ad una formula od al valore di offerta espresso da altri Offerenti, ovvero, in ogni caso, che risultino, sostanzialmente, non rispettose dei requisiti fissati dal Disciplinare e dalla legge applicabile, saranno ritenute non conformi e, quindi, passibili di esclusione dalla procedura di cessione qualora in alcun modo confacenti agli interessi fissati dalla normativa in materia, secondo il prudente ed insindacabile apprezzamento del Commissario Straordinario, previo parere del Comitato di Sorveglianza.

### 9.3 Selezione degli Offerenti

**9.3.1** La selezione fra gli Offerenti che avranno presentato le Offerte Vincolanti sarà effettuata da parte del Commissario Straordinario nel rispetto delle inderogabili norme di cui alla Legge Prodi *bis*.

**9.3.2** La selezione tra gli Offerenti che avranno presentato Offerte Vincolanti per l'acquisto del Complesso Aziendale avverrà quindi avendo particolare riguardo, oltre che al prezzo offerto ed ai tempi di pagamento dello stesso, anche alla affidabilità dell'Offerente (con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie) al piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali (con particolare riferimento agli impegni occupazionali nei due anni successivi, alla strategia commerciale e agli investimenti ivi previsti) nonché alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali secondo il meccanismo di aggiudicazione di cui all'Allegato H contenuto nella *Data Room*.

### 9.4 Gara tra gli Offerenti

**9.4.1** Nel caso di presentazione di più Offerte Vincolanti che risultassero equivalenti secondo il meccanismo di attribuzione punti e di aggiudicazione previsto nell'Allegato H, si darà corso ad una gara tra gli Offerenti che avranno formulato proposte di acquisto conformi al bando di gara.

**9.4.2** La gara avrà un prezzo base pari a quello più alto tra le diverse Offerte Vincolanti pervenute. Con apposita comunicazione inviata ai soggetti ammessi alla fase dei rilanci saranno esplicitati nel dettaglio termini, modalità e condizioni di gara.

I rilanci dovranno essere garantiti da assegni bancari, tratti dagli offerenti su banca italiana, di importo pari al 10% della differenza tra il prezzo proposto in sede di rilancio ed il prezzo proposto nell'Offerta Vincolante presentata.

La consegna degli assegni bancari è presupposto per l'aggiudicazione provvisoria.

In caso di assenza di rilanci, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che per primo ha provveduto al deposito della migliore Offerta Vincolante, incluse le eventuali Offerte Vincolanti Migliorative.

**9.4.3** La gara sarà effettuata alle ore 15.00 del 15 novembre 2021 presso lo studio del Notaio incaricato e con l'assistenza di questo con modalità che assicurino massima trasparenza e parità di trattamento.

**9.5.4** Ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della procedura di cessione, alla conseguente definitiva aggiudicazione e quindi alla conclusione del Contratto di Cessione sarà soggetta all'autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza.

**9.4.5** Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli Offerenti.

**9.4.6** Successivamente a detta comunicazione, la garanzia prestata a corredo dell'Offerta Vincolante dagli Offerenti non aggiudicatari verrà restituita, *brevi manu*, previo appuntamento. La garanzia verrà restituita senza il riconoscimento di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo pretese.

## 10. Comunicazione di aggiudicazione



**10.1** Successivamente alle attività di cui al precedente articolo 9, previa autorizzazione da parte del Ministero e parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge, sarà inviata apposita comunicazione scritta all'Offerente che risulti aggiudicatario in via definitiva della procedura di cessione (“**Comunicazione di Aggiudicazione**”) in cui sarà comunicata l’aggiudicazione in favore dell'Offerente e l’accettazione della sua Offerta Vincolante ai sensi della procedura di cessione e del Disciplinare; se possibile, saranno individuati il giorno, l’ora e il luogo per la stipula, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione; saranno fornite da Ferrosud le informazioni e i documenti per l’esperimento da parte dell’aggiudicatario delle comunicazioni ai sensi della normativa *antitrust*, ove applicabile, ovvero sarà indicata la data, l’ora e il luogo in cui tali informazioni e documenti saranno messi a disposizione dell’aggiudicatario.

## **11. Contratto di Cessione**

### **11.1. Definizione dei testi contrattuali**

**11.1.1** Una bozza del Contratto di Cessione, contenente i diritti e gli obblighi delle parti rispetto alla compravendita del Complesso Aziendale, sarà messa a disposizione in *Data Room* o comunque su richiesta scritta da trasmettersi via PEC.

**11.1.2** Il Commissario Straordinario, assistito dai propri consulenti, provvederà a valutare ed eventualmente recepire le osservazioni e proposte di modifica del Contratto di Cessione agli standard dei documenti negoziali che dovessero pervenire, riservandosi la facoltà di convocare i soggetti interessati al fine di ottenere chiarimenti su tali osservazioni.

### **11.2 Conclusione del Contratto di Cessione**

**11.2.1** Al fine di pervenire alla stipula dell’Atto di Cessione, si procederà senza indugio a porre in essere, ove applicabili, le seguenti attività:

- a) la cedente Ferrosud provvederà a sottoscrivere la comunicazione di avvio della procedura sindacale e ad inviarla alle organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze dei lavoratori competenti. Ferrosud e l’acquirente parteciperanno alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 47 della L. n. 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti l’eventuale Accordo Sindacale ovvero apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto Accordo Sindacale;
- b) il promissario acquirente e Ferrosud provvederanno senza indugio a porre in essere tutti gli altri atti eventualmente propeedeutici all’Atto di Cessione.

**11.2.2** La data di stipula del Contratto di Cessione del Complesso Aziendale potrà essere qualsiasi data fissata dal Commissario Straordinario, comunque successiva, nel rispetto del periodo di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate (la “**Data di Sottoscrizione**”).

**11.2.3** Alla Data di Sottoscrizione, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:

- (a) versamento del prezzo da parte dell’acquirente, mediante assegni circolari o bonifico sul conto corrente della Cedente, aperto presso l’istituto di credito che verrà comunicato dal Commissario Straordinario, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Sottoscrizione;
- (b) rilascio delle fideiussioni a garanzia della eventuale parte di prezzo dilazionata e a garanzia del pagamento della penale prevista in caso di mancato rispetto degli obblighi di mantenimento delle attività imprenditoriali e dei livelli occupazionali;
- (c) stipula del Contratto di Cessione da parte della Cedente e del promissario acquirente in forma di atto pubblico e conseguente consegna del Complesso Aziendale;

(e) compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge relativi al trasferimento del Complesso Aziendale.

**11.2.4** Il Notaio designato dal Commissario Straordinario è il Notaio Pietro Acquaviva con studio in Bisceglie.

**11.2.5** Ogni onere, imposta, diritto e spesa comunque inerente e/o conseguente in relazione al trasferimento del Complesso Aziendale di Ferrosud sarà a carico dell'acquirente.

## **12. Obbligo di riservatezza**

L'Accordo di Riservatezza resterà in vigore sino ai termini in esso indicati.

## **13. Disposizioni generali**

**13.1** Il Disciplinare non comporta per il Commissario Straordinario alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Ferrosud e/o del Commissario Straordinario.

**13.2** Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà, con l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la procedura di cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e le condizioni della procedura di cessione, ivi compresi i termini di apertura della *Data Room* ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla procedura di cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento.

**13.3** Il Commissario Straordinario sceglierà quale delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla procedura di cessione, riservandosi a tal fine di valutare l'affidabilità del proponente e dell'offerta in tutte le fasi della procedura e in relazione a tutti i criteri di valutazione indicati nel bando, nonché la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché ancora la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'acquisto del Complesso Aziendale di Ferrosud.

**13.4** Inoltre, a procedura di cessione già avviata, il Commissario Straordinario, a propria discrezione, potrà sempre (a) ammettere alla procedura di cessione nuovi soggetti; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l'Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l'Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro di cessione.

**13.5** Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti del Commissario Straordinario, di Ferrosud e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.

**13.6** Il Commissario Straordinario non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, lo esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dal medesimo svolta. In deroga al disposto di cui all'art.

1411, comma 2, c. c., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.

**13.7** Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dal Commissario Straordinario nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel rispetto della Legge Prodi *bis* e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie.

**13.8** Il presente Disciplinare non costituisce un'offerta al pubblico *ex art.* 1336 c.c. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/98.

**13.9** Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati e da-gli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse e/o abbiano presentato Offerte Vincolanti.

**13.10** Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Commissario Straordinario, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui al Capo III del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679).

**13.11** I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà del Commissario Straordinario di modificarli e/o prorogarli.

**13.12** Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla procedura di cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti, sono ad esclusivo carico dei partecipanti.

## **14. Comunicazioni**

**14.1** Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni al Commissario Straordinario previste o richieste dal presente Disciplinare o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate tramite PEC al seguente indirizzo: [as1.2021arezzo@pecamministrazionestraordinaria.it](mailto:as1.2021arezzo@pecamministrazionestraordinaria.it)

## **15. Legge applicabile e foro competente**

**15.1** L'intera procedura di cessione e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana.

**15.2** Ogni controversia relativa al Disciplinare e/o all'intera procedura di cessione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'Offerta Vincolante e del Contratto di Cessione saranno assoggettati alla giurisdizione ed alla legge italiana nonché alla competenza esclusiva del foro di Arezzo, valendo la sottoscrizione del presente Disciplinare quale specifica approvazione della clausola da parte dell'Offerente ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1341 c.c.

**15.3** Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento nell'ambito della procedura di cessione prevarrà su ogni versione in lingua straniera del medesimo.